REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1309 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2022

che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto appartenenti alla specie *Malus domestica* originarie dell'Ucraina e della Serbia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione ([2]) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione ([3]) stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui all'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti ad alto rischio.

(3) A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi sono stati inseriti nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Tale allegato comprende il genere *Malus* Mill.

(4) Il 18 ottobre 2019 l'Ucraina ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell'Unione di portainnesti e piante innestate da impianto di uno-tre anni, in riposo vegetativo e a radice nuda, appartenenti alla specie *Malus domestica*. Tale richiesta era avallata dal fascicolo tecnico pertinente.

(5) Il 30 settembre 2021 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante da impianto appartenenti alla specie *Malus domestica* originarie dell'Ucraina ([4]). L'Autorità ha individuato *Lopholeucaspis japonica*, *Eotetranychus prunicola*, Tobacco ringspot virus (maculatura anulare del tabacco) ed *Erwinia amylovora* quali organismi nocivi pertinenti per dette piante da impianto.

(6) L'Autorità ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo per *Lopholeucaspis japonica*, *Eotetranychus prunicola* e Tobacco ringspot virus e ha stimato la probabilità di indennità della merce da tali organismi nocivi. Per quanto riguarda l'*Erwinia amylovora* l'Autorità ha valutato se siano soddisfatte le prescrizioni particolari per l'introduzione e lo spostamento nelle zone protette specificate, elencate nell'allegato X, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ([5]), di piante di *Malus* Mill., ad eccezione di frutti e sementi.

([1]) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 7).

([4]) EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2021. Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante appartenenti alla specie *Malus domestica* originarie dell'Ucraina. *EFSA Journal* 2021;19(11):6909, 58 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6909.

([5]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(7) Sulla base del parere scientifico dell'Autorità il rischio fitosanitario derivante dall'introduzione nell'Unione di portainnesti e piante innestate da impianto, di massimo tre anni, a radice nuda, in riposo vegetativo, appartenenti alla specie *Malus domestica* e originari dell'Ucraina è considerato accettabile, purché siano rispettate le rispettive prescrizioni particolari per l'importazione di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e le prescrizioni particolari per le zone protette di cui all'allegato X, punto 9, del medesimo regolamento.

(8) *Lopholeucapsis japonica* e Tobacco ringspot virus figurano nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. L'*Erwinia amylovora* figura rispettivamente come organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette e come organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l'Unione negli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e sono previste prescrizioni particolari nell'allegato X, punto 9, del medesimo regolamento per impedire l'ingresso e la diffusione dell'organismo nocivo nelle zone protette specificate.

(9) L'*Eotetranychus prunicola* non è ancora stata inserito nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Ciononostante, sulla base delle prove fornite dagli Stati membri, l'impatto di tale organismo nocivo sulle piante ospiti nell'Unione non risulta significativo. Di conseguenza in relazione a tale organismo nocivo non sono necessarie prescrizioni per l'importazione.

(10) È pertanto opportuno che i portainnesti e le piante innestate da impianto, di massimo tre anni, a radice nuda, in riposo vegetativo, appartenenti alla specie *Malus domestica* e originari dell'Ucraina non siano più considerati piante ad alto rischio.

(11) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1361 della Commissione ([6]) ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 specificando che è vietato introdurre nell'Unione *Malus* Mill., diverse da piante da impianto, di uno-due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo appartenenti alla specie *Malus domestica* originarie della Serbia. Tale regolamento omette tuttavia di specificare che dette piante da impianto dovrebbero essere prive di foglie, in conformità al pertinente parere scientifico dell'EFSA ([7]). Tale omissione dovrebbe pertanto essere rettificata.

(12) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 dovrebbe pertanto essere modificato e rettificato di conseguenza.

(13) Al fine di rispettare gli obblighi dell'Unione derivanti dall'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'Organizzazione mondiale del commercio ([8]), l'importazione di portainnesti e piante innestate da impianto, di massimo tre anni, a radice nuda, in riposo vegetativo, appartenenti alla specie *Malus domestica* e originari dell'Ucraina dovrebbe riprendere nel più breve tempo possibile.

(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato e rettificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([6]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1361 della Commissione del 30 settembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda determinate piante da impianto di *Malus domestica* originarie della Serbia e determinate piante da impianto di *Acer japonicum* Thunberg, *Acer palmatum* Thunberg e *Acer shirasawanum* Koidzumi originarie della Nuova Zelanda (GU L 317 dell'1.10.2020, pag. 1).

([7]) EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2020. Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante appartenenti alla specie *Malus domestica* originarie della Serbia. *EFSA Journal* 2020;18(5):6109, 53 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6109.

([8]) Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (Accordo SPS) (adottato il 15 aprile 1994 ed entrato in vigore il 1º gennaio 1995; UNTS, vol. 1867, pag. 493); Organizzazione mondiale del commercio, https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, nella tabella di cui al punto 1, seconda colonna «Descrizione», la voce «*Malus* Mill., diverse da piante da impianto, di uno-due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo appartenenti alla specie *Malus domestica* originarie della Serbia», è sostituita dalla seguente:

«*Malus* Mill., diverse da:

— piante da impianto, di uno-due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie *Malus domestica* originarie della Serbia;

— portainnesti di massimo tre anni, a radice nuda, in riposo vegetativo, privi di foglie, appartenenti alla specie *Malus domestica* originari dell'Ucraina; e

— piante da impianto di massimo tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie *Malus domestica* originarie dell'Ucraina».